

# CAMERA DEI DEPUTATI

N 3045

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARAVITA, STEGAGNINI, CAPPELLI,  
CERIONI, FALCONIO, ROSSI***Presentata il 22 dicembre 1981*

**Norme dirette al finanziamento delle associazioni che tutelano e rappresentano subnormali, distrofici e ammalati di cancro**

ONOREVOLI COLLEGI! — La presente proposta di legge che viene presentata a chiusura dell'anno dedicato agli handicappati, ha un contenuto talmente umanitario da non necessitare di lunghe spiegazioni.

La legge è diretta ad acquisire adeguati mezzi finanziari a favore delle categorie di ammalati più crudelmente colpite dalla sofferenza.

Privati dell'unica vera ricchezza, la salute, i subnormali, i distrofici e gli ammalati di cancro meritano il più ampio

ed incondizionato appoggio con precedenza assoluta persino nei confronti dei popoli sottosviluppati.

La deducibilità nella determinazione del reddito imponibile, delle somme erogate a favore delle associazioni che tutelano e rappresentano questi nostri dolenti fratelli, potrà portare un contributo di enorme importanza nella ricerca, prevenzione e cura di tali malattie e così un beneficio non soltanto a chi da esse è afflitto ma all'intera comunità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Tutte le erogazioni in danaro effettuate in favore della Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali-ANFFAS, della Unione italiana lotta alla distrofia muscolare-UILDM, della Associazione italiana per la ricerca sul cancro-AIRC e della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, sono deducibili, se di ammontare non inferiore alle lire centomila, ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

La deduzione di cui al comma precedente è consentita a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le erogazioni sono state effettuate, sia allegata ricevuta dei soggetti percipienti.

## ART. 2.

I soggetti beneficiari devono istituire e tenere presso le proprie sedi appositi registri, regolarmente vidimati, nei quali devono essere annotate le erogazioni di danaro di cui all'articolo 1, corredate dei dati di identificazione dei donanti e del numero progressivo delle ricevute rilasciate.